



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-03-2011 (punto N. 8)

Delibera

N.122

del 07-03-2011

Proponente

STELLA TARGETTI

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Domenico Nastasi

Estensore: Domenico Nastasi

Oggetto:

Definizione della durata dell'incarico e del trattamento economico dei direttori di ARTEA, ARPAT e IRPET.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

LUCA CECCOBAO

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 relativa all'istituzione della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in particolare l'art. 9, comma 2, che dispone che i contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e che il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti, con oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, recante la nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in particolare l'articolo 22, commi 2, 3 e 5, i quali prevedono rispettivamente che l'incarico di direttore generale è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile per una sola volta, che il rapporto di lavoro del direttore generale stesso è disciplinato con contratto di diritto privato e che il trattamento economico ad esso spettante è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori generali della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della L.R. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la L.R. 29 luglio 1996, n. 59 relativa all'ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in particolare l'art. 9, comma 5, che stabilisce che la durata dell'incarico di direttore è di cinque anni, e l'art. 13, comma 2, il quale dispone che, nel caso si preveda l'esclusività dell'incarico, il trattamento economico del direttore stesso è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

Ritenuto di dover definire, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, la durata dell'incarico di direttore dell'ARTEA e di direttore generale dell'ARPAT per un periodo non superiore a cinque anni e di determinare il trattamento economico a questi spettante nonché quello di competenza del direttore dell'IRPET, stabilendo nel contempo che agli stessi possa essere attribuito, a seguito di valutazione positiva circa il raggiungimento di obiettivi di risultato annuali, una quota aggiuntiva di compenso non superiore al 20% del trattamento economico complessivo annuo;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 3 marzo 2011;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di stabilire che la durata dell'incarico di direttore dell'ARTEA e di direttore generale dell'ARPAT coincide con quella della legislatura;
2. di dare atto che la durata dell'incarico di direttore dell'IRPET è pari a cinque anni;
3. di determinare il trattamento economico annuo, omnicomprensivo, del direttore generale dell'ARPAT in €135.000, al netto degli oneri riflessi;

4. di stabilire il trattamento economico annuo, omnicomprensivo, spettante al direttore dell'ARTEA e al direttore dell'IRPET, in caso di esclusività dell'incarico, in €107.936,66, al netto degli oneri riflessi, con riferimento agli importi attuali dello stipendio tabellare, dell'indennità di vacanza contrattuale e della retribuzione di posizione percepiti dai dirigenti regionali di ruolo responsabili di area di coordinamento, da corrisondersi in 12 mensilità, dando atto che il trattamento economico così definito si adegua automaticamente alle variazioni degli emolumenti individuati per la sua determinazione; tale compenso non dà diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità;
5. di stabilire altresì che al direttore generale dell'ARPAT e ai direttori dell'ARTEA e dell'IRPET possa essere attribuito, a seguito di valutazione positiva circa il raggiungimento di obiettivi di risultato annuali, in aggiunta al trattamento economico annuo complessivo definito ai punti 3 e 4, una quota ulteriore di compenso non superiore al 20% del trattamento complessivo annuo stesso;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci degli enti dipendenti interessati;
7. di dare incarico alla Direzione Generale Organizzazione e risorse di partecipare il presente atto agli enti dipendenti interessati per i provvedimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
DOMENICO NASTASI

Il Direttore Generale
CARLA DONATI